

REGOLAMENTO USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Sentito il Collegio dei Docenti

Approvato dal Consiglio di Istituto il 28 marzo 2014 con delibera n.46

Ultima modifica del Consiglio di Istituto il 29 ottobre 2015 con delibera n. 145

*il presente regolamento viene affisso all'albo e pubblicato sul sito internet della scuola.
Chiunque fosse interessato può chiederne copia.*

I DPR dell'8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno riconosciuto completa autonomia alle istituzioni scolastiche per quanto riguarda uscite e viaggi di istruzione. Pertanto quando la scuola organizza una qualsiasi uscita (di un giorno per visitare musei, mostre, esposizioni fuori dalla città di Torino, stage, giornate di attività sportiva, viaggi di istruzione di più giorni, in Italia o all'estero) è responsabile delle proprie scelte - che debbono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa -, è autonoma nell'organizzazione e deve rispettare un proprio regolamento, che annualmente può anche essere emendato dal Collegio Docenti e successivamente dal Consiglio di Istituto.

Il Ministero con nota [dell' 11.04.2012, prot. n. 2209](#) ha infatti chiarito che

“L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

Il Collegio dei docenti e i Consigli di classe dovranno intervenire per la programmazione didattica delle uscite.

Il presente Regolamento propone quindi:

- Il numero minimo di allievi che devono partecipare a uscite e visite affinché esse si realizzino è i tre quarti del gruppo classe.
- Nessuno studente può essere escluso per motivazioni economiche, per cui l'Istituto deve prevedere un'integrazione della quota richiesta alla famiglia tale per cui la partecipazione sia possibile per gli allievi che desiderano e non possono. Tale integrazione avverrà a fronte di presentazione della documentazione ISEE e potrà arrivare fino al massimo del 75% della spesa prevista.
- Si esclude la partecipazione di genitori o comunque familiari degli allievi e di docenti dell'Istituto in quiescenza: solo il dirigente e il personale docente sono infatti soggetti alla responsabilità civile e penale relativamente alla vigilanza degli studenti minorenni e maggiorenni.

- È prevista la partecipazione dell'insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi disabili (si valuterà caso per caso).
- Il numero di accompagnatori deve essere definito da una delibera del consiglio di classe analizzate le caratteristiche del gruppo classe. In linea generale si può indicare un insegnante ogni 15 allievi. In ogni caso il numero minimo di accompagnatori è sempre 2.
- Le destinazioni vengono definite dal consiglio di classe in base al programma di studio affrontato attraverso le discipline curriculari, con particolare attenzione agli interessi culturali specifici di ogni classe. La visita d'istruzione deve rappresentare un'opportunità culturale di cui gli studenti, senza l'accompagnamento dei loro docenti, non potrebbero fruire facilmente. È importante pertanto che, scelta la meta, siano presenti quali accompagnatori, i docenti delle discipline maggiormente significative per la destinazione e/o l'attività scelta. Si suggerisce inoltre che nel corso dei due bienni si alternino proposte a carattere prevalentemente umanistico con proposte a carattere prevalentemente scientifico .
- Possono essere previsti stage di lingua, scambi scolastici, soggiorni per attività atletica e sportiva, viaggi di turismo responsabile connessi con ONG e associazioni no profit o enti di cooperazione internazionale.
- Occorrerà badare alla qualità dell'offerta da un punto di vista educativo, di allargamento di orizzonti culturali, di arricchimento di esperienze di vita e di incontro con alterità culturali e sociali. I costi dovranno permettere la partecipazione di tutti gli studenti e queste esperienze sostituiranno la visita di istruzione.
- Nel primo anno di liceo si ritiene che la visita di istruzione possa orientarsi su una giornata magari replicata in più luoghi, ma non debba prevedere il pernottamento fuori casa, né l'uscita dall'Italia. Per la classe seconda è bene la visita preveda un massimo di 3 pernottamenti e avvenga in territorio italiano. Per la classe terza può prevedere da 3 a 5 pernottamenti e destinazione italiana o europea. Il mezzo di trasporto può essere scelto in base alla meta e al carattere di economicità (finanziaria o di tempo impiegato per raggiungere la meta) . Per la classe quarta e quinta si possono prevedere 4 o massimo 5 pernottamenti e una meta italiana, europea o euro-mediterranea. I costi saranno contenuti scegliendo preferibilmente case di ospitalità, ostelli per la gioventù, hotel con camere triple o quadruple cercando risparmi nelle formule della bassa stagione e del low cost. Si escluderà la pensione completa prevedendo la colazione nel luogo del pernottamento, uno snack libero a pranzo e una cena di gruppo concordata localmente.
- Lo stage linguistico – da svolgersi preferibilmente in terza o quarta-potrà durare anche più di 6 notti e 7giorni se comprenderà giornate di vacanza scolastica o domeniche. In ogni caso nessuna classe potrà superare nel corso dell'anno scolastico le dieci giornate di uscita.

Qualora – per particolari esigenze di alcuni corsi- lo stage di lingua occupi integralmente le dieci giornate il consiglio di classe bilancerà nel corso del triennio le uscite.

- Il costo a carico della famiglia o dello studente non dovrà superare gli 80 euro al giorno comprendenti vitto, alloggio e trasporto. I costi di trasporto e alloggio dei docenti accompagnatori dovranno essere suddivisi tra i partecipanti.

I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell'istituzione scolastica.

Il Consiglio di istituto, come prevede il CCNL /2007 all'articolo 88 comma 1, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.

Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita/viaggio a carico del FIS. Indicativamente si possono suggerire 80 euro di diaria per il docente accompagnatore e qualora la visita di istruzione inglobi una giornata festiva si prevede un riposo compensativo entro il mese successivo alla visita di istruzione.

Se il viaggio di istruzione termina dopo la mezzanotte, il giorno successivo non c'è obbligo di presenza a scuola, sia per i docenti sia per gli allievi/e.

Senza la disponibilità di docenti accompagnatori (e la disponibilità di un sostituto in caso di impedimento del titolare a partire), nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

La delibera attraverso cui l'organo collegiale autorizza l'uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero e i nominativi degli accompagnatori e di loro eventuali sostituti.

Il docente che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione è considerato regolarmente in servizio con tutti i doveri che ne discendono dalla qualifica di accompagnatore (compreso quello della vigilanza).

La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 recita:

“Sembra superfluo rammentare che detto incarico (ndr l'accompagnamento della classe) comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. [...] Al fine di evitare un

rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»)”.

La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari atte a evitare prevedibili situazioni di pericolo e verificare che sia garantita a tutti i partecipanti la copertura assicurativa.

Gli studenti che non partecipano alla visita di istruzione debbono frequentare le lezioni regolarmente e laddove i loro docenti siano assenti sarà garantito loro l'accesso a classi di pari livello.

Per consentire un ordinato svolgersi delle attività curriculari si ritiene opportuno definire per le visite di istruzione un periodo (ad esempio due settimane tra settembre e ottobre per le classi quinte e due settimane tra febbraio e marzo per le classi dalla prima alla quarta), mentre per altre tipologie di uscite sarà necessario tenere in conto fattori climatici (es. stage sulla neve) o accordi con altri Istituti (es. scambi scolastici). E' altresì necessario evitare che un docente si assenti dalle lezioni per accompagnare gli studenti in uscita didattica utilizzando sempre le stesse giornate della settimana. Ogni docente non può assentarsi dalle lezioni a tale scopo per più di dieci giorni ogni anno scolastico.

Si rammenta inoltre che molte attività vengono offerte agli studenti al di fuori del curriculum: attività teatrali, certamen, olimpiadi, corsi di lingua e di informatica,...): è necessario che il calendario delle proposte venga presentato a inizio a.s. in modo tale che ogni allievo possa scegliere consapevolmente. Ogni dipartimento si impegna a promuovere un numero di proposte contenuto, per permettere agli studenti di privilegiare il tempo studio da dedicare alle attività curriculari.